

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

55.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (4189) . . . . .	711
PRESIDENTE . . . . .	711, 715, 717, 719 720, 721, 722, 723, 724, 726
BANDIERA . . . . .	717, 726
BIRINDELLI . . . . .	718, 724
BOLDRINI . . . . .	719, 726
D'ALESSIO . . . . .	715, 717, 721, 723
LETTIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	711, 719
ORLANDO . . . . .	717
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	720, 726
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	726

La seduta comincia alle 9,15.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme sui corsi della scuola di guerra dell'esercito** (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1975.

Il 10 marzo abbiamo iniziato l'esame del provvedimento in sede referente. In quella seduta ho sostituito il relatore in quanto questi non poteva partecipare alla riunione ed ho avanzato la richiesta, condivisa dal relatore ed accettata all'unanimità, di trasferire il disegno di legge in sede legislativa, la qual cosa è stata ottenuta il 7 aprile.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Lettieri ha facoltà di svolgere la relazione.

LETTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha una notevole importanza proprio per i problemi che affronta, concernenti la ristrutturazione del corpo di stato maggiore del-

l'esercito. A questo riguardo desidero fare una considerazione che mi sembra meriti un approfondimento da parte della Commissione. Si tratta di questo: il titolo del disegno di legge mi pare che debba essere modificato, perchè fra le finalità del provvedimento si introducono opportuni e validi elementi di ristrutturazione nelle funzioni del corpo di stato maggiore. Per questo motivo, più che di scuola di guerra, si potrebbe parlare di aggiornamento e di specializzazione militare anche per trovarci in linea con gli orientamenti ampiamente affermati nella maggior parte dei paesi europei in questo settore.

I criteri ispiratori del disegno di legge furono dettagliatamente illustrati ai componenti di entrambe le Commissioni difesa del Parlamento dal capo di stato maggiore dell'esercito nel corso della visita, tenuta lo scorso ottobre, alla scuola di guerra.

Tali criteri tendono ad affermare due principi di carattere generale. Il primo consente di rendere più articolata e meno verticistica la struttura delle forze armate. Si tratta di un principio innovatore che deve essere positivamente sottolineato in quanto ha dato, forse non molto rapidamente, una linea importante nella politica del Ministero della difesa. Il secondo concerne la necessità di elevare la professionalità degli ufficiali e anche la loro preparazione tecnica tenendo conto delle attuali esigenze delle forze armate. Così, il disegno di legge tende a conseguire, in piena armonia con lo spirito democratico informatore delle forze armate, l'obiettivo di un ordinamento di studi meglio rispondente alle esigenze dell'istituzione e alle aspettative e interessi dei singoli.

Infatti, l'esercizio delle sempre più impegnative attribuzioni di comando e l'organizzazione ed il funzionamento degli stati maggiori richiedono in un esercito moderno quadri in possesso di elevata e aggiornata preparazione professionale. A ciò aggiungasi che l'esigenza di avvicinare gli ufficiali dei ruoli normali delle armi nei vari incarichi determina la necessità di un uniforme livello di preparazione per tutti, specie per quanto riguarda i sempre più complessi procedimenti d'impiego delle unità a livello battaglione e superiore e le moderne tecniche di lavoro nei comandi.

L'attuale iter formativo degli ufficiali soddisfa solo in parte tali esigenze, poiché alla comune preparazione di base conseguui-

ta durante il ciclo formativo quadriennale (accademia, scuola di applicazione) non segue un altrettanto uniforme perfezionamento negli anni successivi.

Vi è poi da ricordare che il carattere di volontarietà che contraddistingue la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'attuale ciclo di studi della scuola, comporta che solo una parte degli ufficiali provenienti da uno stesso corso di accademia raggiunga un livello di formazione tecnica e professionale adeguato alle presenti esigenze dell'organizzazione. Gli altri, cioè coloro che non frequentano la scuola, stante anche l'abolizione dei corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore effettuata nel 1974, si vengono a trovare in condizioni estremamente delicate.

Per far fronte in maniera compiuta alle necessità cui ho fatto riferimento, il disegno di legge è stato perciò articolato in due punti essenziali: il primo che prevede la frequenza al corso di stato maggiore — a titolo obbligatorio ed in ordine d'iscrizione in ruolo — da parte di tutti gli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel grado di capitano; il secondo che prevede la frequenza al corso superiore di stato maggiore, a domanda e previo superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami, da parte di un numero di ufficiali strettamente commisurato alle esigenze di ricoprire incarichi di particolare rilievo presso gli organi centrali e presso i comandi di regione e di grande unità, nel grado di maggiore.

L'elemento che va sottolineato è la limitazione del numero per la partecipazione a questi corsi, nel senso che per evitare che si possano evitare delle diversità di trattamento tra gli ufficiali che partecipano ai corsi superiori e quanti potessero manifestare una particolare attitudine per svolgere ruoli e funzioni portanti nell'ambito dell'amministrazione della difesa, è stato stabilito che solo un sesto delle disponibilità che richiedano una particolare qualificazione sia riservato agli ufficiali che possono partecipare ai corsi superiori di stato maggiore. In sostanza su 187 posti che interessano lo svolgimento di funzioni particolarmente importanti negli organi centrali delle forze armate, presso lo stato maggiore, comandi territoriali di regione e di grande unità, 32 posti sarebbero riservati a questi ufficiali che dovranno sostenere un concorso per titoli ed esami.

La prima parte del disegno di legge al nostro esame - articoli 1-5 - disciplina il corso di stato maggiore che avrà per finalità di elevare la preparazione e la capacità degli ufficiali per esercitare il comando di unità a livello battaglione o superiore e per svolgere funzioni direttive a prevalente carattere tecnico militare.

Alla frequenza del corso di stato maggiore, come già detto, è previsto l'avvio di tutti gli ufficiali dei ruoli normali in « blocchi » omogenei per provenienza, cioè l'accademia, con il grado di capitano e dopo aver acquisito il titolo, previsto dalla legge, per l'avanzamento al grado di maggiore (due anni di comando di compagnia, squadrone, batteria).

Inoltre è prevista (articolo 4) la possibilità per i capitani del ruolo speciale unico delle armi di sostenere, a domanda, le prove d'esame per l'ammissione al corso di stato maggiore, secondo le modalità attualmente in vigore che, com'è noto, prevedono - ad avvenuto superamento del corso - il trasferimento degli stessi nei corrispondenti ruoli normali.

L'articolo 5 stabilisce che a fine corso sarà attribuito ai frequentatori un voto di merito determinato dalle valutazioni trimestrali e dalla votazione conseguita negli esami finali. I voti riportati durante l'anno e nel corso degli esami saranno comunicati agli interessati; la posizione occupata nella graduatoria, che verrà compilata al termine del corso sarà resa pubblica. Tale procedura, pur senza infirmare il carattere formativo del corso stesso, mira a definire la graduatoria di valori sulla base del merito, ai fini dell'attribuzione ai più capaci - nella misura massima di un terzo dei frequentatori ed a condizione che gli stessi abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 24/30 - di un vantaggio di carriera commisurato ad un anno/grado.

Il corso di stato maggiore così impostato, non offre però la possibilità di preparare adeguatamente gli ufficiali a disimpegnare le funzioni direttive a carattere generale connesse con alcuni incarichi di particolare rilievo presso gli organi centrali di forza armata ed interforze, presso gli stati maggiori dei comandi militari territoriali di regione e dei comandi di grande unità, che richiedono una preparazione tecnico-professionale più approfondita e più completa di quella che è possibile acqui-

sire con la frequenza di un corso della durata di un anno accademico.

Al soddisfacimento di quest'ultima esigenza risponde la seconda parte del disegno di legge che disciplina il corso superiore di stato maggiore, nonché il successivo impiego degli ufficiali in parola.

L'avvio al corso superiore di stato maggiore è limitato ad un'aliquota da commisurare all'entità strettamente indispensabile per tenere a numero gli ufficiali destinati a ricoprire gli incarichi in parola.

Pertanto i posti messi annualmente a concorso non supereranno le 31 unità, vale a dire circa un sesto dei 187 incarichi di rilievo da attribuire ai tenenti colonnelli e ai maggiori.

L'articolo 6 stabilisce che la scelta sarà operata ammettendo, secondo l'ordine di graduatoria di merito, coloro che supereranno un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente e riservato a tutti coloro che abbiano superato uno specifico corso di stato maggiore, anche se ai concorrenti verrà data la possibilità, nel caso di un primo esito sfavorevole, di ritentare la prova l'anno successivo.

L'articolo 7 prevede che nella valutazione dei titoli sarà conferito particolare rilievo all'esito del corso di stato maggiore, prevedendo che il punteggio riportato al termine di tale corso faccia media - come elemento a sè stante - col punteggio risultante dall'esame dei rimanenti titoli.

L'articolo 8 prevede che negli esami la prova scritta verterà su argomenti di carattere storico-militare, con possibilità di sviluppo dei più vari aspetti (etici, giuridici, sociali, economici eccetera). Quella orale interesserà materie tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

L'articolo 9 stabilisce che i frequentatori del corso superiore, potranno essere esclusi dal corso medesimo solo per mancanze disciplinari; e l'articolo 10 prevede che agli esclusi saranno comunicati giudizi e graduatorie, come già precisato per il corso di stato maggiore.

È da rilevare che l'esigua entità di ufficiali annualmente licenziati da corsi superiori di stato maggiore, per altro consona con le esigenze ordinativo-funzionali dell'esercito ristrutturato, consentirà di non pregiudicare lo sviluppo di carriera degli altri ufficiali.

Nella considerazione che il superamento del corso di stato maggiore avrà posto tutti

gli ufficiali in condizione di preparazione tali da poter adire il corso superiore, la partecipazione al concorso dipenderà esclusivamente dalla spinta interiore di ciascuno, mentre il carattere impegnativo degli studi da affrontare consentirà di selezionare i migliori. Da ciò consegue l'attribuzione, a coloro che raggiungeranno il traguardo finale e che, in definitiva, avranno espresso un rendimento più elevato, di un ulteriore vantaggio di carriera valutato in un altro anno-grado.

Questo secondo vantaggio di carriera — ridotto alla metà di quello attualmente previsto e attribuito soltanto dopo successivi e differenziati vagli — rappresenta, ferma restando la meccanica dell'attuale legge di avanzamento, una esigenza insopprimibile, in quanto solo attraverso i vantaggi di carriera si consente ad una limitata aliquota di personale di essere valutata per i più alti gradi della gerarchia militare prima di essere raggiunta dai limiti di età.

Gli articoli 11 e 12 prevedono, per coloro che avranno frequentato con successo il corso superiore di stato maggiore, la effettuazione di un esperimento pratico, della durata di un anno, presso un comando militare territoriale o di grande unità; l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, prima o dopo il predetto esperimento a seconda delle esigenze d'impiego; l'assegnazione degli ufficiali che abbiano superato i traguardi sopracitati — previa valutazione da parte di apposita commissione, il cui esito è sottoposto all'approvazione del ministro della difesa e pubblicato sul giornale ufficiale — agli incarichi di particolare rilievo in precedenza citati.

Con l'articolo 13 viene fatta salva la possibilità della destituzione da tali incarichi coloro che ne perdano l'idoneità, perdita da riconoscersi con determinazione del ministro della difesa.

Infine, un cenno alle norme relative alla partecipazione degli ufficiali dell'arma dei carabinieri ai corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore, anche perché sinora non regolata da disposizioni di legge, ma disciplinata soltanto dal regolamento della scuola di guerra e nei bandi annuali di concorso.

Per i suddetti ufficiali infatti, pur essendo valide, di massima, le finalità enunciate per i pari grado delle altre armi, si è reso necessario tener debito conto delle

specifiche esigenze d'istituto, soprattutto per quanto concerne l'entità dei partecipanti ai concorsi in parola, le modalità di ammissione al concorso di stato maggiore e l'impiego degli idonei — al termine del corso superiore di stato maggiore — nell'esclusivo ambito dell'arma di appartenenza e al di fuori del numero di incarichi di particolare rilievo stabiliti per gli ufficiali delle altre armi.

In sintesi il disegno di legge per gli ufficiali dei carabinieri prevede, all'articolo 3, l'ammissione per concorso anche al corso di stato maggiore; all'articolo 6, il numero dei posti da mettere a concorso fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'arma e per il corso superiore di stato maggiore nel limite massimo di sei unità; l'effettuazione dell'esperimento pratico presso un comando di grande unità dell'arma.

Questi mi paiono, grosso modo, i principi e la struttura del provvedimento al nostro esame. Sottolineo ancora il cambiamento sostanzialmente verificatosi in una materia tanto delicata e complessa e questo adeguamento positivo delle norme perché la nostra struttura militare risponda in maniera diversa alle esigenze alle quali deve far fronte in questo non semplice periodo di storia del nostro paese.

Bisogna anche ricordare che le forze armate attendono che questo provvedimento trovi rapida e pronta attuazione perché si preveda di iniziare i corsi nell'anno accademico 1976-1977.

È prevista una spesa annua di 45 milioni, su cui abbiamo il parere favorevole della V Commissione bilancio, per cui non mi sembrano sussistere difficoltà per un pronunciamento favorevole da parte della Commissione.

Sugli emendamenti Boldrini e D'Alessio agli articoli 6 e 7 e sull'emendamento Birindelli sostitutivo del quarto comma dell'articolo 12 devo esprimere una valutazione di carattere generale ed una di merito. La prima è questa: in considerazione della situazione di incertezza politica, se modificiamo il disegno di legge già approvato dal Senato incorreremo in difficoltà per la rapida approvazione del medesimo. Ritengo che la Commissione debba tener conto di questa preoccupazione nel prendere le proprie decisioni.

La seconda valutazione è questa: tenendo conto delle osservazioni che ho già espresso, credo che questi emendamenti

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

possano trovare una soluzione diversa attraverso intese che, secondo quanto mi risulta, trovano una concreta disponibilità da parte del Governo nel recepire i principi contenuti negli emendamenti che possono essere attuati in sede di definizione del disegno di legge.

In considerazione di ciò, se i firmatari degli emendamenti fossero d'accordo, potremmo da una parte accogliere la sostanza delle loro osservazioni e dall'altra approvare il disegno di legge in questa seduta, dando così un contributo importante alla sostanziale ristrutturazione dello stato maggiore, la quale è attesa e voluta non solo dalle forze armate, ma anche da vastissimi settori politici e dall'opinione pubblica del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**D'ALESSIO.** Il disegno di legge, esaminato ampiamente nell'altro ramo del Parlamento, ha subito in quella sede alcune modifiche che ritengo positive, cosicché la nostra discussione può giovare del lavoro già compiuto e svolgersi in tempi più ristretti. Ciò naturalmente non deve far pensare che vi sia da parte nostra una sottovalutazione della complessità e dell'importanza della materia in discussione.

Mi sembra che il provvedimento si muova su una linea positiva, in quanto accoglie le critiche e le osservazioni espresse non solo dal mio ma anche da altri gruppi politici in ordine alla organizzazione ed alla struttura della scuola di guerra dell'esercito. Questa non deve considerarsi soltanto come un istituto di studi, sia pure a carattere universitario, ma anche come una organizzazione formativa del personale militare destinato a ricoprire i più alti incarichi di Stato.

In questo senso vi è nel provvedimento la volontà di accogliere quelle critiche che tendevano a mettere in discussione il carattere chiuso, e per certi aspetti perfino castale, in base al quale il personale militare, ammesso alla frequenza di questi corsi, poteva conseguire il titolo di scuola di guerra e quindi « introdursi » nella carriera militare in una posizione particolare e per certi aspetti anche privilegiata. Mi sembra che questo orientamento non solo sia giusto ma anche doveroso.

A questo riguardo dovremmo richiamare la legislazione che è stata all'origine della scuola di guerra così com'è organizzata. Si tratta della legislazione che subito dopo il secondo conflitto ha portato allo scioglimento del corpo e del servizio dello stato maggiore dell'esercito, scioglimento fondato su due motivi. Il primo, di carattere politico, riguarda le pesanti responsabilità che allora si attribuirono a quei gruppi dirigenti militari in rapporto alla condotta della guerra; il secondo la necessità funzionale delle forze armate di liberarsi dalla presenza di un corpo chiuso, anche questo organizzato con criteri castali, che si riservava l'esercizio di tutte le più alte responsabilità ed entrava in un rapporto particolare con il potere politico, certamente non riconducibile nell'ambito dell'attuale ordinamento costituzionale. Questa è la prima considerazione che deve essere fatta per inquadrare l'importanza di questo provvedimento.

La seconda considerazione si riferisce al sistema che fu posto in essere dopo la legislazione che ho ancora richiamato. Pur essendo stati aboliti il corpo ed il servizio di stato maggiore, si mantenne il criterio di assegnare le cariche di stato maggiore al personale militare che avesse conseguito il titolo di scuola di guerra e avesse svolto un esperimento pratico di comando con esito positivo. Poiché questo titolo si poteva conseguire soltanto se si era ammessi, a domanda, al corso di stato maggiore, corso che prevedeva un numero di posti molto limitato, ne risultava che soltanto per un gruppo ristretto di ufficiali di vario grado era possibile conseguire quei requisiti in base ai quali poter procedere fino ai più alti livelli della carriera militare.

In tutti questi anni noi ci siamo battuti contro questa impostazione, al punto che nella passata legislatura presentammo una proposta di legge con la quale proponevamo di liberalizzare l'accesso alla scuola di guerra, in modo che fosse consentito a tutti gli ufficiali, che ne avessero la volontà e possedessero i requisiti minimi richiesti, di poter frequentare quei corsi e quindi di sottoporsi al giudizio di idoneità che le commissioni della scuola di guerra avessero pronunciato al termine dei corsi.

Il provvedimento al nostro esame, liberalizzando l'accesso al corso iniziale di stato maggiore, accoglie una esigenza diffusa

in seno alle forze armate e manifestata anche nella proposta di legge del gruppo comunista.

Dobbiamo domandarci, però, se il meccanismo che è stato studiato e proposto risponda pienamente a questo criterio di apertura e di liberalizzazione soprattutto in relazione ai superiori interessi dell'amministrazione pubblica.

È sotto questo aspetto, a parte altre considerazioni che potrebbero essere fatte ma che tralasciamo per ragioni di brevità, che dobbiamo richiamare il testo dell'articolo 12 e dell'articolo 6. Il secondo comma dell'articolo 12 stabilisce che « gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del ministro della difesa ». Il terzo comma prevede che « il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello e in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore ». Questo significa che il provvedimento definisce in un numero preciso una certa quantità di incarichi — che si possono definire incarichi di stato — in cui la funzione militare è presente e per certi aspetti predominante, ma non è esclusiva perché essi comportano l'esercizio di funzioni e di responsabilità che investono l'amministrazione pubblica nel suo complesso e il potere politico come tale.

E allora è legittima la domanda: chi sceglie questi 88 e 187 ufficiali superiori per ricoprire questi incarichi? L'articolo 12 prevede una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito, dal vice comandante della scuola di guerra, dal direttore generale per gli ufficiali dell'esercito, dal generale capo del primo reparto dello stato maggiore dell'esercito e da un generale in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Ritiene il Governo che sia compatibile con l'ordinamento costituzionale del paese per il fatto che a scegliere e a destinare a questi incarichi di alta responsabilità militare e politica sia una commissione formata esclusivamente da pubblici amministratori, militari in questo caso? Non dovrebbe il Governo avere in questa commissione una propria rappresentanza per conoscere in base a quali criteri e valutazioni si compiono queste scelte e riservarsi il diritto di opporsi eventualmente alla designazione per questi incarichi ed escludere per

gravissimi e insindacabili motivi persone che, in caso di una errata designazione, sarebbero fatalmente destinate a ricoprire quegli incarichi con tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi a detrimento degli interessi dell'amministrazione militare e dell'amministrazione dello Stato in generale?

È questo l'interrogativo che abbiamo posto con la presentazione degli emendamenti cui si è riferito il relatore nella parte finale della sua introduzione.

L'articolo 6, inoltre, desta analoghe preoccupazioni. Esso prevede che per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami e che l'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore e ciascun concorso è riservato ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore. Praticamente con questo articolo si introduce, non voglio dire una contrapposizione, ma una separazione assai profonda e netta rispetto al sistema di ammissione al corso ordinario di stato maggiore: si introduce in pratica un doppio regime. Gli ufficiali di grado minore sono tenuti e quindi liberamente ammessi alla frequenza del corso ordinario di stato maggiore. Ma questo corso di per sé non abilita alla designazione per gli incarichi di stato maggiore, è solo propedeutico per coloro che successivamente parteciperanno al corso superiore e che, una volta giudicati idonei in base all'articolo 12, potranno ricoprire gli incarichi di cui si è detto.

Il doppio regime consiste nel fatto che per il corso superiore di stato maggiore non vale più il titolo di idoneità ottenuto nella frequenza al corso normale, ma occorre presentare una domanda e sottoporsi ad una prova preliminare.

La nostra opinione, che abbiamo espresso anche in occasione dell'incontro svoltosi alla scuola di guerra, era che la selezione — che pure deve esserci — si dovesse svolgere non ai fini della ammissione, ma sulla base degli effettivi meriti e qualità rivelati nello svolgimento del corso superiore medesimo. La selezione, cioè, doveva essere *a posteriori* e non antecedente al corso stesso. Proponevamo, quindi, che tutti gli ufficiali dichiarati idonei nel corso normale fossero ammessi al corso superiore; sarebbero poi stati valutati nel merito, secondo il profitto conseguito nel corso superiore e su quella base sarebbe stata for-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

mulata una graduatoria di idoneità in base alla quale i primi 226 avrebbero ricoperto incarichi di stato maggiore.

Ci è stato obiettato che praticamente alcune centinaia di ufficiali avrebbero partecipato a questo corso, ma poi sarebbero stati promossi e dichiarati idonei solo una ventina e si sarebbe quindi determinata una sproporzione troppo grande tra gli ammessi al corso e gli idonei. Abbiamo controreplicato, non negando una certa validità a questa obiezione, che, essendo per noi fondamentale che tutti avessero diritto di frequentare il corso superiore, che si poteva chiedere agli ufficiali se volevano frequentarlo, provocando in tal modo una specie di auto selezione. Ma anche questa proposta non è stata considerata del tutto realizzabile, soprattutto per gli effetti negativi che avrebbero potuto determinarsi sul piano psicologico, cioè sul piano di costringere un ufficiale ad'autoescludersi.

La conclusione cui siamo giunti, che è rappresentata dall'emendamento da noi proposto, è che si dovesse distinguere tra il diritto da riconoscere a tutti gli ufficiali che abbiano conseguito l'idoneità nel corso ordinario di poter accedere al corso superiore e l'esercizio di questo diritto da esplicarsi mediante la presentazione della domanda.

Il relatore, onorevole Lettieri, suggerisce ora la possibilità, ai fini di una rapida approvazione del provvedimento e anche in relazione alle contingenze politiche che stiamo vivendo, di tramutare gli emendamenti in un ordine del giorno.

Non ho difficoltà a dichiarare che, essendo la nostra una battaglia impostata sul conseguimento di un chiarimento di merito che abbia anche precise conseguenze operative, siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno, che però dovrebbe essere accolto senza limitazioni e condizioni dal Governo.

**PRESIDENTE:** Anche lei, onorevole D'Alessio trova accettabile e pregevole il « documento di lavoro » preparato per la prima volta dal Servizio archivio, dal Servizio Commissioni parlamentari e da quelle documentazioni e statistiche parlamentari?

**D'ALESSIO.** Mi scuso se nel corso del mio intervento non ne ho fatto cenno. Siamo anche noi molto soddisfatti di questo

fascicolo che ci mette nella condizione di esaminare con più completezza il problema.

**ORLANDO.** Come nell'altro ramo del Parlamento, anche qui il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

L'entusiasmo del nostro appoggio, tuttavia (mi permettano l'onorevole sottosegretario di Stato e il relatore), è un po' diluito perché non sono state del tutto abolite distorsioni e sperequazioni. Rinnovo una lagnanza già fatta al Senato per il trattamento discriminatorio degli ufficiali di complemento che aspirano alla partecipazione alla Scuola di guerra dell'Esercito.

Personalmente ho un'aggiunta da fare. Mi dispiace di non trovare negli articoli del disegno di legge alcuni accenni che esplicitamente ed anche implicitamente favoriscano o si riferiscano alle esigenze della specializzazione. L'arte e la scienza della guerra hanno raggiunto oggi una complessità simile a quella della pace, ed invocare qualità innate o acquisite per incarichi di particolare rilievo negli organi centrali, perfezionare la formazione degli ufficiali (cito il testo) del corso superiore quali comandanti, sembra trascurare che oggi l'attitudine al comando è spesso dovuta più che alle romantiche doti di dominatore, a manifestazioni di superiore, indiscutibile competenza.

Che al nostro voto favorevole si accompagni un augurio di aggiornamento. Concludo condividendo i giudizi positivi espressi sul « documento di lavoro ».

**BANDIERA.** Esprimo il voto favorevole del gruppo repubblicano su questo provvedimento sul quale, se non lo avessimo discusso nella condizione politica e parlamentare attuale, avrei presentato alcuni emendamenti nel tentativo, a mio giudizio, di migliorarlo. Ma l'urgenza e l'attesa da parte delle forze armate è tale che mi consigliano di dare l'approvazione, ripromettendomi, se mai ci sarà nuovamente per noi la possibilità, di esaminare l'attuazione del provvedimento stesso e di migliorarlo in futuro.

Voglio sottolineare che questo provvedimento rispetta i voti più volte espressi anche in questa Commissione circa l'apertura della Scuola di guerra a tutti gli ufficiali del primo corso, il che consente non solo una preparazione professionale più adeguata di tutti gli ufficiali ma anche una migliore selezione riguardo alla partecipa-

zione al corso superiore. Proprio su questo punto intendevo presentare alcuni emendamenti che si riferivano agli stessi rilievi fatti dal gruppo comunista.

Ritengo, tuttavia, che l'articolo 12, secondo una interpretazione che potremmo dare sulla base di questo nostro dibattito, possa consentire quella supervisione del Ministro della difesa per quanto riguarda la formazione della graduatoria da parte della commissione. L'articolo 12, infatti, stabilisce che la graduatoria sia approvata dal Ministro della difesa e già nel concetto stesso di approvazione noi dobbiamo vedere una possibilità di sindacato da parte del ministro sulla graduatoria stessa. Questa dichiarazione mi pare possa servire come interpretazione autentica della stessa legge.

C'è un secondo punto che dovremo verificare sulla base dell'esperienza e dell'attuazione del provvedimento, con l'augurio di trovarci ancora a discutere su di esso ed è quello relativo alla possibilità (come si era già detto) di recupero da parte di ufficiali che non hanno partecipato al corso superiore riguardo a particolari incarichi.

Chiarisco meglio: l'attuale provvedimento, a mio giudizio, è estremamente rigido in merito all'assegnazione di questi incarichi che, come giustamente è stato rilevato, non hanno soltanto un carattere professionale militare, ma sotto alcuni aspetti possono assumere anche un carattere amministrativo o addirittura politico.

Mi sembra che il provvedimento, forse, avrebbe potuto prevedere una possibilità di recupero da parte di ufficiali che, pur non avendo partecipato al corso superiore di scuola di guerra, dimostrino per preparazione o per altri studi eseguiti la versatilità e la capacità di coprire questi incarichi. Forse sarebbe stato necessario prevedere che anche questi ufficiali in determinate condizioni potessero avere questi incarichi.

Riferendomi a quanto ha detto l'onorevole Orlando, sembra anche a me che la professionalità militare negli ultimi tempi sia andata via via modificandosi. Non è più soltanto la scienza della guerra, ma sotto alcuni aspetti è diventata la scienza della pace.

Voglio ricordare ai colleghi e a me stesso che quando si è trattato, per esempio, di discutere dei problemi del disarmo e del controllo degli armamenti che coinvolgono

aspetti militari anche del nostro paese, è stato difficile trovare degli esperti che riuscissero ad esaminare non il problema degli equilibri delle strategie, ma il problema del controllo degli armamenti.

Ritengo che le implicanze politiche siano tali per cui si debba avere la possibilità di recuperare anche per questi incarichi ufficiali che per studi universitari dimostrino la capacità a coprirli. Ciò anche per impedire (poiché con questo provvedimento si finisce con il prefigurare i candidati con i predestinati ad alcuni incarichi) che questa predestinazione ci sia.

Concludo affermando la mia adesione al « documento di lavoro » sperimentale predisposto dagli uffici della Camera dei deputati.

**BIRINDELLI.** Sono molto sensibile a quello che ha detto il relatore circa l'opportunità di approvare sollecitamente il disegno di legge, però non posso non osservare che l'articolo 12 ha una notevole importanza collegandosi al disegno di legge n. 4133 che prevede l'abolizione del periodo di comando da colonnello ai fini dell'avanzamento a generale di brigata.

Se si considera che tale periodo verrà abolito e che il numero degli incarichi previsto in 88 per il grado di colonnello è stranamente uguale a quello dell'organico previsto in 86 per i generali di brigata, leggendo il secondo comma dell'articolo 12 che recita così: « Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del ministro della difesa », si rileva che non è più l'idoneità ad essere valutata, ma è in realtà una scelta. Questo perché è quasi inevitabile che gli 88 colonnelli, non avendo il titolo del comando da valutare, saranno scelti per il grado di generale di brigata.

Ora, mi sembra molto grave che questa valutazione non sia affidata alla commissione superiore di avanzamento. Una commissione presieduta dal capo di stato maggiore o dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito praticamente deciderà su quelli che saranno i generali di brigata e poi sugli altri, e questa è una decisione troppo importante per non essere presa dalla commissione superiore di difesa.

In considerazione di ciò, non posso aderire alla richiesta di trasformare l'emen-



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

damento da me presentato in un ordine del giorno, perché questo non potrebbe essere attuato ed insisto sulla importanza che questo giudizio di idoneità che equivale ad un giudizio di scelta venga dato da una commissione pienamente formata, costante nella sua composizione e qualificata come la commissione superiore di avanzamento.

Concordo circa la grande utilità del « documento di lavoro », veramente prezioso.

**BOLDRINI.** Non entrerò nel merito del provvedimento, ma mi permetto di sollevare una questione che ritengo sia utile come studio e memoria per quelli che verranno dopo di noi. Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 3 che è del seguente tenore: « Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma ».

Non so quali siano le finalità per cui una parte degli ufficiali dei carabinieri debba fare il corso di stato maggiore, ma comunque, onorevole sottosegretario, mi preme sottolineare un altro aspetto: oggi siamo di fronte ad un problema più complesso che riguarda tutti i corpi di polizia. Dopo che si è arrivati alla nomina di un comitato interministeriale per l'ordine pubblico, perché non si è cercato di trovare un momento, che può essere rappresentato da una accademia o da un corso speciale, in cui gli ufficiali dei corpi di polizia (siano essi carabinieri, polizia e finanza) siano utilizzati e istruiti secondo l'orientamento generale?

È una questione su cui dobbiamo soffermarci, perché alcune « divaricazioni » fra i vari corpi non sono determinate soltanto dai diversi compiti istituzionali che, fra l'altro, sono riconducibili ad una visione generale, ma anche dal modo di formazione dei quadri dal momento in cui i vari corpi non vengono orientati né tanto meno coordinati alla fine in una valutazione e preparazione complessive.

In considerazione di ciò, mi sorprende che nel disegno di legge si sostenga la tesi della presenza di alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel corso di stato maggiore. Non faccio la questione di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3, ma mi sembra che nella nostra Commissione e nel Governo un problema di questo genere sia all'ordine del giorno. Pertanto, dobbiamo esaminare attentamente se

una questione così delicata e complessa concernente l'ordine pubblico non ci porti ad una valutazione seria per vedere se ci possa essere un momento unificante negli alti, medi vertici o nella formazione dei quadri dei suddetti tre corpi.

Mi sono permesso di fare questa osservazione anche perché non parto — lo dico molto onestamente — da un problema personale o di parte, ma da un esame obiettivo di quello che sta avvenendo e dalle esigenze che sono espresse da questi corpi a vari livelli e con argomentazioni e studi diversi.

Con questo mio intervento ho voluto mettere la nostra Commissione ed il Governo di fronte a questa valutazione di studio per il futuro.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**LETTIERI, Relatore.** L'onorevole D'Alessio ha osservato che il Senato ha approfondito l'esame del disegno di legge. Concordo con lui e ritengo che in questo modo si sia semplificato il nostro lavoro, che mi auguro venga concluso questa mattina.

Per quanto riguarda l'altra osservazione sugli articoli 6 e 7, desidero far presente che abbiamo predisposto un ordine del giorno che recepisce i rilievi che sono stati fatti, alcuni dei quali hanno rilevanza e validità di proposta. Infatti, quando nel corso della relazione ho affermato che bisogna rimuovere talune cause di verticismo nella organizzazione delle forze armate, intendevo riferirmi alla necessità che ruoli e funzioni delle forze armate siano caratterizzati da questa partecipazione ed articolazione più responsabili e moderne proprio per i compiti istituzionali cui esse debbono corrispondere. Mi auguro che l'ordine del giorno venga accolto dal Governo in modo che si possa approvare rapidamente il disegno di legge.

All'onorevole Orlando desidero dire che il problema degli ufficiali di complemento deve trovare una sua collocazione e regolamentazione, ma non in questa sede perché vi sono questioni di tempo e di opportunità che ho già richiamato. Ricollegandomi alla indicazione pregiudiziale che ho fatto, mi sembra che sia saggia responsabilità e determinazione guardare alle forze armate più come strumenti di pace che

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

di guerra. Ne deriva la necessità che per servire la pace bisogna avere una preparazione ed una competenza che mi auguro possano essere determinate dalle precisazioni contenute nel provvedimento.

Riferendomi alle osservazioni che ho già espresso sulla richiesta avanzata dall'onorevole D'Alessio, mi auguro che l'ordine del giorno corrisponda alla legittimità delle considerazioni fatte dall'onorevole Bandiera.

Desidero dire all'onorevole Birindelli che, pur essendovi una proponibilità di affermazione per quanto riguarda la questione da lui prospettata, se dovessimo affrontare il problema in questa sede andremmo molto lontani nel tempo, mentre vi è urgenza di approvare il disegno di legge.

Mi sembra altresì che non possa essere sottaciuta l'indicazione dell'onorevole Boldrini circa la necessità, per quanto riguarda i compiti e le responsabilità dei corpi di polizia, di un approfondimento della materia. Ritengo anch'io, infatti, che il trattamento riservato agli ufficiali dei carabinieri per partecipare sia ai corsi normali che a quelli speciali di stato maggiore rappresenti una distonia in questa visione articolata e finalistica determinata per i corpi di polizia che si farebbe bene ad impostare e risolvere in maniera organica e definitiva.

Concludendo, rinnovo alla Commissione difesa la richiesta di voler rapidamente approvare il provvedimento in esame per le ragioni già dette prima e per le innovazioni concrete che comporta nella ristrutturazione del corpo di stato maggiore dell'esercito.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, onorevole Lettieri, per la sua lucida ed esauriente introduzione a questo nostro dibattito che mi esonera dal fare un intervento articolato. Del resto ritengo che tutti gli intervenuti nella discussione, pur con rilievi e qualche motivo critico, abbiano confermato l'apprezzamento che si era già manifestato nell'altro ramo del Parlamento per il provvedimento al nostro esame. E desidero anche dar atto ai parlamentari delle varie forze politiche che hanno preso parte attiva al dibattito al Senato, dei perfezionamenti importanti che sono stati apportati al provvedimento presentato dal Governo.

Per ciò che riguarda in particolare le critiche rivolte all'articolo 12, in special modo dall'onorevole D'Alessio e dall'onorevole Bandiera, vorrei rilevare che le eventuali esclusioni del personale non idoneo o non meritevole conseguono inevitabilmente al rigoroso esame dei titoli effettuato alla piena luce del sole e in stretta osservanza della normativa vigente in materia. Aggiungo che in proposito già disponiamo di precisi strumenti e faccio riferimento agli articoli 27 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevedono, il primo, che il ministro della difesa possa attuare nelle graduatorie per l'avanzamento le esclusioni che ritiene giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione; il secondo che dei motivi che l'hanno indotte venga data comunicazione all'ufficiale interessato.

Prego quindi gli onorevoli D'Alessio e Boldrini di ritirare i loro emendamenti e trasferirne il contenuto in un ordine del giorno che il Governo si impegna a tradurre nel regolamento di attuazione del provvedimento.

All'onorevole Birindelli vorrei dire che il giudizio demandato alla Commissione previsto dall'articolo 12, risponde a finalità diverse da quelle dell'avanzamento e quindi la soluzione adottata dal Senato appare al Governo più opportuna. Prego quindi l'onorevole Birindelli di ritirare il suo emendamento per non tardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

Infine all'onorevole Boldrini desidero rispondere che quanto da lui sottolineato non potrà non costituire ancora motivo di approfondimento e di studio, da parte del Governo, per l'interesse del problema.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, credo di interpretare il pensiero del relatore dicendo che non ha insistito nella proposta di modifica del titolo del provvedimento per non ritardarne ulteriormente l'approvazione e che si richiama alla precedente osservazione già fatta in sede di dibattito alla Commissione difesa del Senato e a quanto il relatore al Senato ebbe a spiegare formalmente dopo la visita effettuata il 30 ottobre 1975 alla scuola di guerra di Civitavecchia, in cui fu posto il quesito e la cui risposta è contenuta a pagina 84 del documento di lavoro elaborato dal servizio archivio, dal servizio Commissioni parlamentari e dal servizio documentazione e statistiche parla-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

mentari. Approfitto dell'occasione per mettere in evidenza l'utilità e l'opportunità di questo lavoro e di questa documentazione.

Credo di interpretare il vostro giudizio unanime se rivolgo un ringraziamento al dottor Ferri, capo del servizio archivio, che ha coordinato il lavoro secondo una esigenza espressa dal servizio delle Commissioni parlamentari e dal servizio documentazioni e statistiche parlamentari. Mi auguro che questi « documenti di lavoro » si ripetano più spesso anche per facilitare il lavoro di indagine e di approfondimento da parte dei singoli parlamentari e soprattutto dei relatori.

Passiamo all'esame degli articoli.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

Presso la Scuola di guerra dell'esercito vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

(E approvato).

## ART. 2.

Alla frequenza del corso di stato maggiore sono destinati tutti i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi

sono avviati, in ordine di ruolo, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio e da gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal ministro della difesa con propria determinazione od a comprovate infermità.

(E approvato).

## ART. 3.

Al corso di stato maggiore sono ammessi inoltre, a domanda e previo superamento di apposito concorso per titoli, i capitani dell'Arma dei carabinieri aventi l'anzianità di grado prevista annualmente nel bando di concorso, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di Stato maggiore.

Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*.

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola volta.

(E approvato).

## ART. 4.

L'articolo 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di Stato maggiore.

I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del ministro della difesa ».

(*E approvato*).

#### ART. 5.

Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale ufficiale*.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiamo superato il corso superiore di Stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di

cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unità.

Gli onorevoli Boldrini e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo il primo comma le seguenti parole:*

« Tutti gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore hanno titolo per partecipare al corso superiore di stato maggiore ».

D'ALESSIO. Ritiro l'emendamento perché mi è sembrato di capire dalle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato che il Governo sarebbe disposto ad accettare un ordine del giorno in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito; disimpegna le mansioni di segretario senza voto un ufficiale superiore della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Gli onorevoli Boldrini e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere le seguenti parole:*

« La graduatoria che si forma in base ai commi precedenti e quella relativa al giudizio di idoneità di cui al successivo articolo 12 è sottoposta alla approvazione del ministro della difesa che può escludere per motivi gravi ed insindacabili determinati candidati ».

D'ALESSIO. Ritiro anche questo emendamento per gli stessi motivi che mi hanno indotto a ritirare l'emendamento all'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 8.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

La commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal ministro della difesa, è presieduta dal comandante della scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta Scuola ed i rimanenti esterni.

Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per

quelli delle altre Armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del ministro della difesa e pubblicate nel *Giornale ufficiale*.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del ministro della difesa.

*(È approvato).*

#### ART. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal ministro, su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, più elevati in grado del giudicando.

*(È approvato).*

#### ART. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di stato maggiore sono comunicati, alla fine del corso, il giudizio di idoneità con relativa qualifica o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata sul *Giornale ufficiale*.

*(È approvato).*

#### ART. 11.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle rimanenti Armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze d'impiego.

Al termine dell'esperimento pratico, l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, eccettuato l'esperienza pratica e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneità alle funzioni di Stato maggiore.

Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del ministro della difesa.

Il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo è espresso da una commissione nominata con decreto del ministro della difesa. La commissione è presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte, in qualità di membri, il vice comandante della scuola di guerra, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La commissione esamina la personalità di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore, dell'esperienza pratica e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commis-

sione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione.

È attribuita alla commissione la facoltà di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del ministro della difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel *Giornale ufficiale*.

L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al quarto comma il primo periodo con il seguente:*

« Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma è espresso dalla Commissione superiore di avanzamento ».

BIRINDELLI. Ritiro l'emendamento e dichiaro di votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 13.

Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:

a) per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;

b) per perdita dell'idoneità a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del ministro della difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12.

*(È approvato).*

## ART. 14.

I quadri I e II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella allegata alla presente legge.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

## ART. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianità di nomina ad ufficiale non anteriore al 1° settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico 1976-1977.

Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di stato maggiore anteriormente allo anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12.

(E approvato).

## ART. 16.

All'onere di lire 45 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio anzidetto.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Poiché alla tabella non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## TABELLA

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	Aliquote di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
<i>I. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.</i>			
Corso di stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/13 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso.	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado
<i>II. — Ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.</i>			
Corso di stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/9 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso.	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.  
Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già previsti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

La pongo in votazione.

(E approvata).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Gli onorevoli Lettieri, de Meo, Orlando, D'Alessio e Bandiera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

impegna il Governo

ad inserire nel regolamento di attuazione della legge, i seguenti criteri:

a) tutti gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore, hanno titolo di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore;

b) la graduatoria che si formula in base ai commi precedenti (articolo 7) e quella relativa al giudizio di idoneità di cui al successivo articolo 12 è sottoposta alla approvazione del Ministro della difesa, che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse dell'amministrazione.

All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

(0/4189/1/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Boldrini, D'Alessio, Angelini, Venegoni, Cerri, Pellizzari, Tesi, Bisignani e Mignani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa

invita il Governo

a studiare la possibilità di istituire per le forze di polizia e carabinieri una scuola superiore che sia specifica alle funzioni e ai compiti che spettano ai corpi di polizia.

(0/4189/2/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rilevo che la materia trascende in parte la competenza del Ministero della difesa, anche se è meritevole di essere approfondito e studiato per giungere ad una definizione del problema. Pertanto, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4189,

rilevato che l'articolo 12 all'ultimo comma prevede che l'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del ministro della difesa,

invita il Governo

ad avvalersi, nell'approvare le valutazioni della Commissione, del diritto di sindacato, secondo le norme previste dalla legge di avanzamento n. 1137 del 12 novembre 1955.

(0/4189/3/7)

BANDIERA. Lo ritiro, essendo stato accettato l'ordine del giorno Lettieri ed altri.

PRESIDENTE. Informo l'onorevole Boldrini che nella seduta di domani l'Ufficio di Presidenza si occuperà della materia che ha formato oggetto del suo intervento e del suo ordine del giorno.

BOLDRINI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno anche tenendo conto della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4189).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	14
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Birindelli, Bologna, Buffone, Caiati, de Meo, Lettieri, Mattarelli, Orlando, Sobrero, Vaghi, Villa e Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Bisignani, Boldrini, Cerri, D'Alessio, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni.

La seduta termina alle 10,40.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---